



25734 / 18

15 OTT. 2018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 9691/2014

Dott. VITTORIO NOBILE

- Presidente - Cron. 25734

Dott. LAURA CURCIO

- Consigliere - Rep.

Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE

- Consigliere - Ud. 21/06/2018

Dott. ROSA ARIENZO

- Consigliere - CC

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9691-2014 proposto da:

(omissis) , in proprio e quale
 esercente potestà genitoriale sul minore (omissis)
 (omissis) , (omissis) e (omissis) , in proprio,
 elettivamente domiciliati in (omissis) ,
 presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che
 li rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

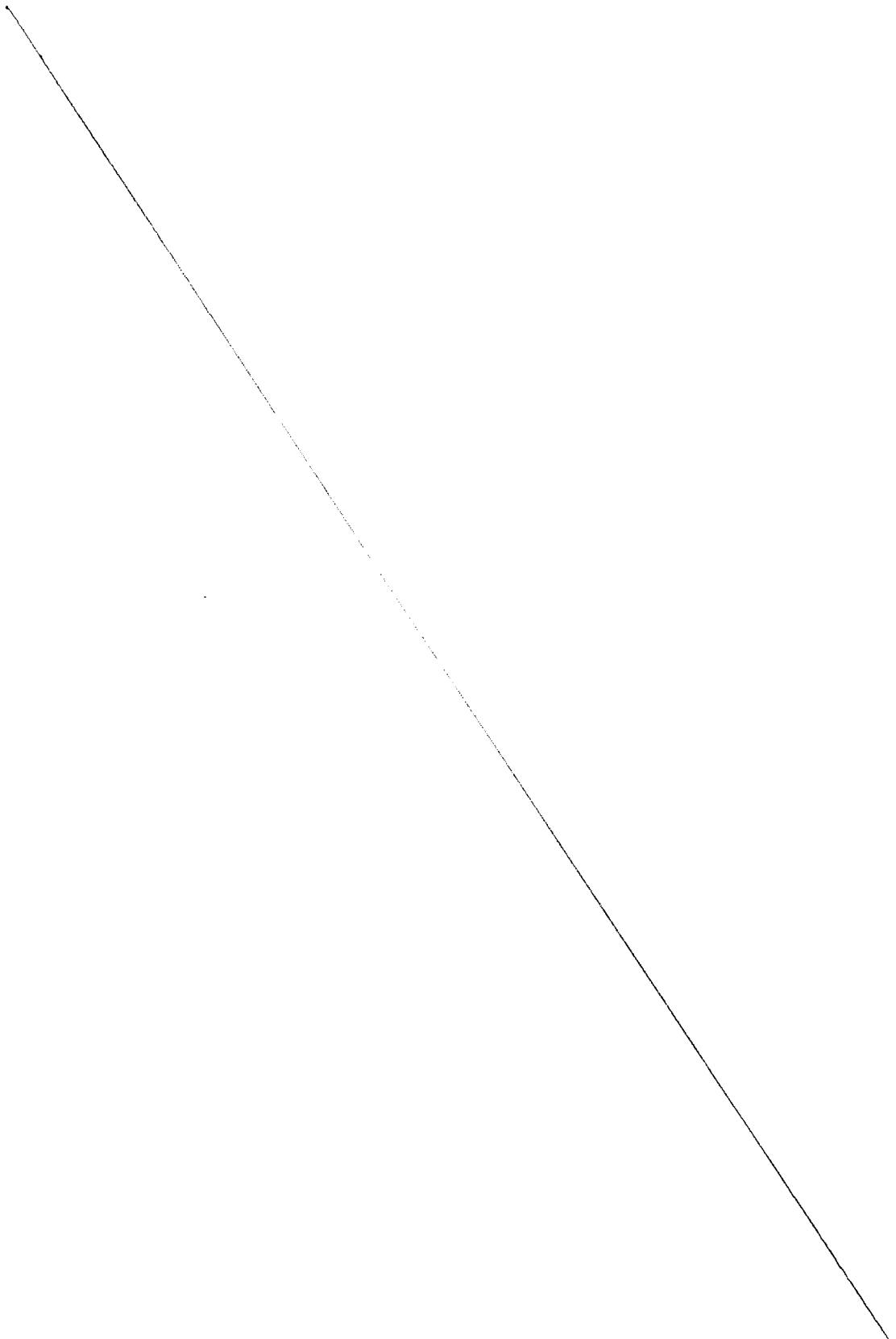
2018

2589

(omissis) , in qualità di erede di (omissis)
 (omissis),
 EREDI DI (omissis) , in qualità di erede di (omissis)
 (omissis) COLLETTIVAMENTE ED IMPERSONALMENTE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 9709/2013 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 07/01/2014 R.G.N. 452/2009.



RILEVATO CHE

La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 9709/2013 aveva parzialmente accolto il gravame proposto da (omissis) avverso la decisione con la quale il tribunale di Roma aveva condannato la stessa ed il coerede (omissis) (entrambi eredi di (omissis)) al pagamento della somma di E. 42.338,49, a titolo di differenze retributive per i seguenti titoli : 13 e 14^ mensilità, TRF, straordinari, lavoro domenicale, festività, permessi e riposi non goduti.

La Corte territoriale, in accoglimento di un motivo di gravame, aveva ridotto l'importo riconosciuto dal Tribunale in quanto aveva ritenuto di considerare nel conteggio del "percepito" dal lavoratore anche le somme erogate "fuori busta" come risultanti dalle ricevute allegate dal datore di lavoro. Rilevava a riguardo che sebbene nelle stesse ricevute non fosse inserita la imputazione della erogazione, non essendo stata indicata dal lavoratore diversa causa giuridica della erogazione (liberalità , mutuo ecc.), questa dovesse comunque essere rapportata alla prestazione di lavoro e quindi considerata nel percepito e dedotta dal dovuto.

Avverso detta decisione parte ricorrente aveva proposto ricorso affidandolo a 4 motivi . Nelle more del giudizio si costituiva la co-ricorrente (omissis) (omissis) divenuta maggiorenne esplicitando la volontà di sanare e ratificare tutti gli atti processuali compiuti dalla genitrice in suo nome.

Le parti convenute rimanevano intime .

I ricorrenti depositavano memoria ex art. 378 c.p.c.

CONSIDERATO CHE

1) Con il primo motivo parte ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 2099 c.c. allorchè la corte territoriale aveva ritenuto che le ricevute attestanti il versamento di somme all'originario dante causa delle parti ricorrenti , pur prive (talune) di data, e tutte di imputazione del pagamento, fossero comunque riferibili alla differenze retributive richieste dal lavoratore. Parte ricorrente rileva la violazione dell'art. 2099 cc sempre

interpretato nel senso della presunzione di imputazione di somme erogate prive di specifica indicazione, alla sola prestazione ordinaria.

2) Con il secondo motivo e' denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art 1 comma 1 l.n.4/1953 dispositiva della necessità che il prospetto paga rilasciato al dipendente contenga tutte le imputazioni di pagamento.

3) Il terzo motivo censura la violazione dell'art. 115, comma 1 c.p.c. con riguardo alla ritenuta non contestazione delle somme erogate "fuori busta". Rilevavano i ricorrenti che la Corte territoriale pur avendo dato atto della contestazione della imputazione delle somme in questione, aveva comunque ritenuto riferibili le stesse alla ordinaria prestazione, con cio' violando il primo comma dell'art. 115 cpc in quanto posto a fondamento della decisione un fatto non provato e invece espressamente contestato.

4) con il quarto motivo e' censurata la violazione dell'art. 2697 c.c. poiche' la corte d'appello aveva ritenuto che la mancata indicazione da parte del lavoratore di altre causali delle erogazioni attestate dalle ricevute, lasciava supporre la loro addebitabilità alla prestazione ordinaria.

I quattro motivi devono essere trattati congiuntamente in quanto tutti attinenti e dipendenti dalla medesima questione relativa al pagamento delle somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore per titoli differenti da quelli inerenti la ordinaria prestazione di lavoro. Si controverte in particolare del regime inerente l'imputazione di pagamento e di quello allegatorio e probatorio diretto a governare gli eventuali esborsi aggiuntivi rispetto a quelli dovuti per la ordinaria prestazione.

A riguardo questa Corte ha rilevato che "L'imputazione di pagamento - che, secondo la norma generale del primo comma dell'art. 1193 cod. civ., costituisce una facoltà del debitore, al mancato esercizio della quale sopperiscono i criteri legali dettati dal secondo comma dello stesso articolo - si pone, invece, nel rapporto di lavoro subordinato come un obbligo del datore di lavoro, essendo questi tenuto alla consegna delle buste-paga previste dalla legge 5 gennaio 1953, n. 4. La previsione dell'imputazione predetta, che ha la funzione di consentire al lavoratore di controllare la corrispondenza fra quanto a vario titolo dovutogli e quanto effettivamente corrispostogli, non vale, tuttavia, a snaturare l'imputazione stessa, in

quanto quest'ultima, fatta facoltativamente o in esecuzione di un obbligo, presuppone pur sempre l'esistenza del debito e non può sostituirsi ad un valido titolo costitutivo del medesimo" (Cass. n. 11632/2018; conf. Cass. n. 22872/2010; Cass. n. 5498/1985).

Recentemente ha altresì soggiunto che "Il patto di conglobamento nella retribuzione di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto (quali la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie e per le festività) è valido solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto, senza tuttavia la necessità di una specificazione anche degli importi corrispondenti agli istituti conglobati" (Cass. n. 1644/2018; conf. Cass. n. 8255/2010).

I principi enunciati pongono in evidenza la esistenza di un preciso obbligo per il datore di lavoro di "imputare" le somme erogate al lavoratore nonché la presunzione che il compenso erogato al lavoratore, senza specificazione alcuna su differenti titoli, riguardi la sola prestazione ordinaria. Un eventuale patto di conglobamento, diversamente orientato a comprendere voci differenti rispetto a quelle ordinariamente dovute per la prestazione fornita (e quindi titoli quali tfr, ferie, festività , tredicesima mensilità), deve comprendere specifiche indicazioni in tal senso, tali da poter con certezza in esso rinvenire la volontà delle parti di ricomprendere nelle somme erogate al lavoratore quegli specifici titoli retributivi.

In assenza di tale patto, il cui onere allegatorio e probatorio incombe sul datore di lavoro, risulta operativa la presunzione di riferibilità delle somme erogate alla sola prestazione ordinaria. Di tale presunzione potrà avvalersi il lavoratore senza necessità di fornire ulteriori elementi probatori a riguardo.

Il ricorso risulta quindi fondato poiché la corte territoriale non si è attenuta ai principi sopra riferiti. La sentenza deve quindi essere cassata e rinviata alla Corte di appello di Roma , in diversa composizione, perché valuti i

motivi del gravame alla luce degli esposti principi e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così' deciso in Roma in data 21 giugno 2018 .

il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, **15 OTT. 2018.**

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

